



CRITERI-GUIDA

PER L'INDIVIDUAZIONE DI MODALITÀ MINIMALI DI CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NELLA MATERIA ASSICURATIVA DA PARTE DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE E DEGLI ALTRI ADDETTI ALL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

PREMESSA

Le banche e le SIM aderenti all'Assoreti (di seguito, "le Associate") possono offrire fuori sede i prodotti assicurativi previa iscrizione alla Sezione D del Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito, RUI).

Nell'offerta fuori sede dei prodotti di investimento assicurativi (di seguito "IBIPs"), le Associate si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di seguito i "Consulenti Finanziari") iscritti alla relativa Sezione dell'Albo unico dei consulenti finanziari tenuto dall'OCF, nonché alla Sezione E del Registro unico degli intermediari tenuto dall'Ivass (art. 30, ult. comma, TUF; artt. 108 e 109, comma 2, lett. e), CAP).

L'iscrizione alla predetta Sezione D del RUI è riservata ad intermediari già sottoposti a vigilanza prudenziale da parte di Autorità indipendenti in ragione dell'esercizio di altre attività finanziarie da essi svolte a titolo principale. Da tale vigilanza discende, fra l'altro, l'obbligo per i suddetti intermediari di dotarsi di procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale dei Consulenti Finanziari e degli altri dipendenti e collaboratori che forniscono informazioni e raccomandazioni di investimento alla clientela¹ (di seguito, complessivamente, il "Personale Assicurativo")², ai sensi degli artt. 78 e 156 Reg. Consob 15 febbraio 2018, n. 20307 (di seguito "Reg. Consob n. 20307/2018") e secondo i principi declinati, per i Consulenti Finanziari, nel paragrafo 4 delle Linee guida dell'Assoreti per la relazione di servizio con il cliente (validate dalla Consob in data 24 marzo 2009 nell'ambito della "Policy per la validazione delle Linee-guida elaborate dalle Associazioni degli intermediari", pubblicata nel sito internet della Commissione in data 2 maggio 2008), nonché nel paragrafo 2 delle Linee

¹ Ai sensi dell'artt. 48, Reg. Ivass n. 40/2018, e dell'art. 135-*vicies semel*, Reg. Consob n. 20307/2018, le Associate assicurano che anche le persone addette all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali siano in regola con gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale.

² I dipendenti e i collaboratori diversi dai Consulenti Finanziari possono svolgere l'attività di distribuzione assicurativa per conto delle Associate: a) all'interno dei locali delle Associate; b) quali addetti al *call center*; c) fuori sede limitatamente ai prodotti assicurativi diversi dagli IBIPs.



guida dell'Assoreti sulla conoscenza e sulla competenza del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (adottate in data 8 giugno 2021).

Rappresenta uno sviluppo di tale obbligo la predisposizione e/o l'organizzazione di corsi finalizzati ad assicurare il conseguimento e il mantenimento da parte del Personale Assicurativo di una preparazione professionale adeguata ai contratti assicurativi intermediati loro tramite, nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 86-96, Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40 (di seguito "Reg. Ivass n. 40/2018") e dall'allegato 6 al Regolamento stesso.

L'Ivass può verificare l'osservanza da parte del Personale Assicurativo dell'obbligo di aggiornamento professionale, ai sensi dell'art. 45, Reg. Ivass n. 40/2018, e, in caso di inadempimento, può irrogare la sanzione ritenuta appropriata ai sensi del combinato disposto degli artt. 111, commi 4 e 5, 324, 324-ter e 324-sexies, CAP e tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 29, Reg. Ivass del 2 agosto 2018, n. 39³.

Le imprese di assicurazione sono tenute comunque a verificare l'adeguatezza della formazione impartita al Personale Assicurativo per la prima iscrizione alla Sezione E del RUI nonché per i successivi aggiornamenti professionali periodici (art. 46 Reg. Ivass n. 40/2018). Le verifiche svolte dalle imprese di assicurazione dovranno risultare dalla relazione annuale che le stesse dovranno inviare all'Ivass conformemente a quanto previsto dall'art. 46, Reg. Ivass n. 40/2018 e dalla relativa disciplina di attuazione⁴.

In tale disciplina si prevede, tra l'altro, che le imprese di assicurazione comunichino all'Ivass i controlli posti in essere, nell'anno di riferimento, nei confronti delle reti di vendita – banche e SIM comprese, tenute a cooperare per la raccolta dei relativi dati, ai sensi dell'art. 135-vicies ter, comma 1, Reg. Consob n. 20307/2018– al fine di verificare la conformità alla normativa, l'effettività e la congruità dei corsi svolti dagli addetti a tali reti per conseguire, rispettivamente, la formazione professionale richiesta per la prima iscrizione alla Sezione E del RUI e l'aggiornamento professionale annuale.

³ Ai sensi del citato art. 45, Reg. Ivass n. 40/2018, la cancellazione dal Registro è disposta dall'Ivass nel caso in cui riscontri la perdita del requisito di onorabilità, non anche nel caso in cui dovesse riscontrare l'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale, attinente al diverso requisito di professionalità. In passato la violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale era punita dall'Isvap con la sanzione della censura, ai sensi dell'art. 62, comma 2, lett. b), Reg. Isvap 16 ottobre 2006, n. 5 (di seguito, Reg. Isvap n. 5/2006).

⁴ Detta disciplina di attuazione è contenuta nel provvedimento n. 2743/2009 adottato dall'Isvap ai sensi dell'art. 40, Reg. Isvap n. 5/2006, e tenuto transitoriamente in vita dall'Ivass nelle more dell'adozione del provvedimento previsto dall'art. 46, comma 5, Reg. Ivass n. 40/2018 (v. art. 104, comma 4, Reg. Ivass n. 40/2018).



La suddetta disciplina, pur rivolta alle imprese di assicurazione, contiene indicazioni sulle tipologie di controllo generalmente attese dall'Autorità di vigilanza e di cui, quindi, anche le Associate dovrebbero tenere conto nell'espletamento dei controlli sull'effettiva fruizione dei corsi da parte del Personale Assicurativo. Di qui la predisposizione di criteri che, nel preservare la piena e autonoma determinazione di ciascuna Associata al riguardo, mirano a costituire una guida sulle modalità minimali con cui le Associate possono declinare, *mutatis mutandis*, le tipologie di controlli previste per le imprese di assicurazione, avuto riguardo anche alle peculiarità operative proprie delle diverse categorie di Personale Assicurativo.

In particolare, i controlli che le imprese di assicurazione sono chiamate a porre in essere sulla base del citato art. 46, Reg. Ivass n. 40/2018, e della relativa disciplina di attuazione riguardano almeno:

1. il materiale didattico;
2. la presenza di strumenti per verificare l'effettiva frequenza dei corsi;
3. il rispetto della durata minima delle ore dei corsi;
4. il test di gradimento dei corsi;
5. il test finale delle conoscenze acquisite.

Nel far quindi riferimento a tali controlli, si è tenuto conto della natura delle Associate, le quali, al pari delle imprese di assicurazione, svolgono attività finanziarie riservate sotto la vigilanza di pubbliche Autorità e sono tenute al rispetto di obblighi di formazione e di aggiornamento professionale del Personale Assicurativo.

Pertanto, si è partiti dalla considerazione che, analogamente a quanto previsto per le imprese di assicurazione nel menzionato provvedimento dell'Isvap n. 2743 del 27 ottobre 2009, non sia necessario prevedere controlli sui contenuti e sulle modalità di erogazione dei corsi quando tali contenuti e modalità siano definiti direttamente dalla competente direzione delle Associate, cui è riconducibile la responsabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale del Personale Assicurativo.

Analogamente, non è apparso necessario prevedere controlli sui contenuti e sulle modalità di erogazione dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale che la competente direzione abbia affidato alla cura di un'università o dell'ente di formazione costituito in seno all'Associazione di intermediari di riferimento o anche di un altro ente di formazione, purché qualificato nel mercato. In tali casi la scelta di un ente di formazione per sé affidabile fa luogo della previsione di controlli *ex post* fino a quando non si abbia motivo di dubitare delle qualità dell'ente stesso.



Resta ferma l'autonomia delle Associate nel prevedere controlli diversi e/o ulteriori rispetto a quelli qui previsti, tenendo conto, fra l'altro, della singola realtà organizzativa, delle dimensioni della rete e delle esperienze maturate.



CRITERI-GUIDA

1. *Cura della formazione e dell'aggiornamento professionale*

Le Associate curano la formazione e l'aggiornamento professionale del Personale Assicurativo tenendo conto delle Linee guida dell'Assoreti sulla conoscenza e sulla competenza del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede anche per quanto concerne i requisiti per l'insegnamento della materia assicurativa, par. 2 (in materia di aggiornamento professionale del consulente finanziario)⁵.

È responsabilità della competente direzione dell'Associata curare l'erogazione dei corsi anche affidandone l'incarico a un ente di formazione con il quale siano stati preventivamente concordati i contenuti della formazione e/o dell'aggiornamento professionale.

2. *Il materiale didattico*

Di norma, la predisposizione e/o la selezione del materiale didattico da utilizzare per la formazione e per l'aggiornamento professionale sono curate direttamente dalla competente direzione dell'Associata ovvero sono da questa affidate alla cura di un'università e/o dell'ente di formazione costituito in seno all'Associazione di intermediari di riferimento e/o di altro ente di formazione qualificato nel mercato.

Al di fuori di tali casi l'Associata prevede ed effettua gli opportuni controlli sul materiale didattico.

3. *Frequenza dei corsi*

I corsi di formazione e di aggiornamento professionale sono tenuti, di norma, o direttamente dalle strutture aziendali dell'Associata, nel rispetto delle procedure da

⁵ Nel par. 2.2 delle citate Linee guida si prevede che “per l'erogazione dei corsi che organizzano direttamente gli intermediari si avvalgono di: a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle pertinenti materie indicate nel punto 18 degli Orientamenti ESMA; b) consulenti finanziari manager di primo livello o di livello superiore; c) consulenti finanziari che abbiano svolto precedenti esperienze didattiche per almeno cinque anni in qualità di incaricati di formazione interni all'intermediario preponente ovvero presso una società di formazione; d) consulenti finanziari o dipendenti che abbiano maturato un'esperienza professionale almeno biennale nel settore della consulenza in materia di investimenti e che abbiano frequentato con esito positivo un percorso di formazione, soggetto ad aggiornamento annuale, con una specificità di insegnamento orientata all'attività formativa e nelle pertinenti materie indicate nel punto 18 degli Orientamenti ESMA; e) docenti di sede che abbiano svolto precedenti esperienze didattiche per almeno 5 anni in qualità di incaricati di formazione interni all'intermediario preponente; f) professionisti esterni in possesso di una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie indicate nel citato punto 18”.



questa stabilite, o da enti di formazione di natura universitaria o costituiti in seno ad un'associazione di intermediari o altrimenti qualificati nel mercato⁶.

In tali casi l'effettiva frequenza dei corsi può essere verificata, per quelli svolti in aula, attraverso l'acquisizione del foglio-firme sottoscritto dal docente e dai discenti o con altre modalità di rilevamento elettronico delle presenze, e, per quelli svolti *on line*, attraverso il tracciamento lato *server* degli stessi.

4. *Durata minima dei corsi*

Il rispetto della durata minima delle ore di formazione e di aggiornamento professionale può essere verificato, per i corsi in aula, attraverso un apposito registro cartaceo o elettronico recante il giorno e le ore di svolgimento della lezione con l'indicazione dell'argomento trattato, e, per i corsi *on line*, attraverso il tracciamento lato *server*, previa determinazione responsabile della loro durata a cura, a seconda dei casi, della competente direzione dell'Associata erogante o dell'ente di formazione che li abbia predisposti.

5. *Test di gradimento dei corsi*

Stante l'imputazione alle Associate dell'obbligo di dettare apposite procedure per la formazione e per l'aggiornamento professionale del Personale Assicurativo, i corsi devono incontrare il gradimento innanzitutto delle Associate medesime, nel cui interesse e sotto la cui responsabilità il Personale Assicurativo svolge l'attività di distribuzione assicurativa.

Le Associate prevedono, comunque, modalità di rilevazione del gradimento dei corsi da parte dei discenti, anche a campione.

6. *Test finale sulle conoscenze acquisite*

Le Associate si dotano di procedure per definire le modalità di effettuazione dei test finali sulle conoscenze acquisite dai discenti.

⁶ Nel par. 2.2 delle citate Linee guida sulla conoscenza e sulla competenza del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede si prevede che "gli intermediari possono organizzare la formazione dei consulenti finanziari direttamente oppure attraverso:

- un altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;
- un soggetto vigilato come una banca, una SIM o una SGR, non appartenente al gruppo dell'intermediario e in possesso di un'esperienza formativa comprovata e pertinente;
- un'associazione di intermediari assicurativi, creditizi o finanziari;
- un ente appartenente ad una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- un ente in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale".